

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2736-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLA SALUTE

(SIRCHIA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(MATTEOLI)

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92,
recante differimento della disciplina relativa alle acque di
balneazione

Presentato il 13 maggio 2002

(Relatori: **VERRO** per la VIII Commissione,
CASTELLANI per la XII Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XII (Affari sociali), il 30 maggio 2002, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2736,

rilevato che il disegno di legge n. 2723, già approvato dal Senato, è ugualmente volto a disciplinare la materia delle acque di balneazione, e che, pertanto, risulta opportuno un coordinamento tra i due atti,

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione chiarendo che l'oggetto del differimento è rappresentato, non già dalla disciplina, bensì dal termine per l'applicazione della stessa.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali ha adottato la seguente decisione:

esaminato il testo del disegno di legge n. 2736 di conversione del decreto-legge n. 92 del 2002 recante disposizioni in tema di acque di balneazione,

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge rientrano da un lato nella materia « tutela dell'ambiente » che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e da un altro nella materia della « tutela della salute » che l'articolo 117, terzo comma, demanda alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge C. 2736 di conversione del decreto-legge n. 92/2002 recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione;

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLE COMMISSIONI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « La disciplina » sono sostituite dalle seguenti: « Il termine per l'applicazione della disciplina » e la parola: « differita » è sostituita dalla seguente: « differito ».

Decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 13 maggio 2002.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente l'attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Considerato che con numerosi provvedimenti normativi è stato consentito alle regioni di derogare, a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11 dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 249, che ha prorogato al 31 dicembre 2001 tale disciplina derogatoria;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire ulteriormente il predetto termine, considerato il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Differimento termini ossigeno disciolto).

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, è differita al 31 dicembre 2003.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLE COMMISSIONI

—

ARTICOLO 1.

(Differimento termini ossigeno disciolto).

1. **Il termine per l'applicazione della disciplina** prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, è **differito** al 31 dicembre 2003.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri.*

SIRCHIA, *Ministro della salute.*

MATTEOLI, *Ministro dell'am-
biente e della tutela del
territorio.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

€ 0,26



14PDL0028260